

Allegato 1)

DIRETTIVE IN MATERIA DI PERSONALE E DI CONTRATTI DI COLLABORAZIONE PER L'ANNO 2020

Le seguenti direttive sul personale degli enti strumentali della Provincia di cui alle lettere a), b) e c) dell'articolo 33 della legge provinciale n. 3/2006, sono emanate con validità per l'anno 2020 nelle more delle determinazioni che saranno assunte a seguito delle specifiche valutazioni che saranno svolte una volta acquisite anche le risultanze dei lavori della Commissione tecnica nominata con la deliberazione n. 646 del 13 maggio 2019.

Per gli enti strumentali tenuti alla redazione di bilanci/budget di durata pluriennale i limiti definiti nelle seguenti direttive a valere per l'anno 2020 devono essere ritenuti validi anche per gli esercizi 2021 e 2022.

PARTE I – DIRETTIVE AGLI ENTI PUBBLICI STRUMENTALI e ALLE AGENZIE

1. DISPOSIZIONI IN MATERIA DI PERSONALE PER L'ANNO 2020

A.1 ASSUNZIONI DI PERSONALE

Nel rispetto del limite di spesa previsto dal successivo punto C. e **previa autorizzazione del Dipartimento provinciale in materia di personale** che verifica anche la possibilità di espletare procedure di mobilità con la Provincia o con altri enti strumentali, gli enti possono procedere ad assunzioni di personale a tempo indeterminato, determinato o in comando esclusivamente secondo le modalità di seguito specificate:

1. assunzioni di personale dipendente a tempo indeterminato:

- a. assunzioni obbligatorie previste dalla legge 12 marzo 1999, n. 68 (Norme per il diritto al lavoro dei disabili);
- b. assunzioni conseguenti all'inquadramento del personale già in servizio ai sensi dell'articolo 8 della legge provinciale n. 7/1997;
- c. assunzioni su posti resisi vacanti in seguito a processi di mobilità esterna di cui all'articolo 78, comma 2, del ccpl comparto autonomie locali – area non dirigenziale – del 23.10.2003;
- d. in caso di attribuzione da parte della Provincia di nuove attività non di carattere temporaneo o straordinario;
- e. per la copertura di posti resi liberi a seguito della cessazione dal servizio. La spesa annua relativa a queste assunzioni non potrà essere maggiore di un quinto del costo complessivo del personale a tempo indeterminato cessato nel

precedente anno da tutti gli enti pubblici strumentali della Provincia. Le assunzioni, nel rispetto del limite di spesa testé citato, saranno autorizzabili nel rispetto della seguente procedura:

- entro il mese di gennaio 2020 gli enti comunicheranno al dipartimento provinciale competente in materia di personale la spesa teorica annua del personale dipendente a tempo indeterminato cessato l'anno precedente;
- il dipartimento competente in materia di personale costituirà un fondo virtuale da utilizzarsi per le assunzioni di tutti gli enti strumentali pubblici, pari al valore sopra indicato di un quinto del costo complessivo del personale a tempo indeterminato cessato nel precedente anno da tutti gli enti pubblici strumentali della Provincia;
- entro il mese di marzo 2020 gli enti invieranno al dipartimento provinciale competente in materia di personale un piano triennale del fabbisogno nel quale, nel rispetto della dotazione organica complessiva, daranno evidenza delle esigenze di personale a tempo indeterminato per l'anno in corso;
- le priorità delle assunzioni autorizzabili nel rispetto del fondo specificatamente istituito saranno stabilite dal dipartimento provinciale competente in materia di personale in collaborazione con la Direzione generale e con i dipartimenti di afferenza dei medesimi enti strumentali.

I provvedimenti di assunzione a tempo indeterminato daranno atto del ricorrere delle condizioni sopra indicate.

2. **assunzioni di personale dipendente a tempo determinato** saranno autorizzabili esclusivamente nei seguenti casi:

- su posti resisi vacanti per cessazione di personale a tempo indeterminato e su posizioni a tempo determinato;
- su posizioni lavorative essenziali per l'espletamento di attività indispensabili;
- per attribuzione da parte della Provincia di nuove attività di carattere temporaneo o straordinario;
- in caso di attivazione di comandi presso altri enti (che dovrà essere preventivamente autorizzata dal Dipartimento provinciale competente in materia di personale) purché vi sia invarianza di costo a carico dell'Ente.

I provvedimenti di assunzione a tempo determinato daranno atto del ricorrere delle condizioni sopra indicate.

3. le procedure di reclutamento del personale di cui ai punti 1) e 2), ad esclusione del personale assunto nell'ambito di procedure di mobilità e di comando che dovranno essere necessariamente gestite dagli Enti, potranno essere gestite dagli enti o, se richiesto, dal Dipartimento provinciale competente in materia di personale, ad eccezione del Centro Servizi Culturali Santa Chiara che procederà in via autonoma inserendo nelle commissioni un componente in rappresentanza della Provincia nominato dal Dipartimento provinciale competente in materia di personale, su indicazione della struttura provinciale di afferenza.

Nel caso le procedure siano gestite dal Dipartimento provinciale competente in materia di personale, nelle commissioni sarà rappresentato anche l’Ente strumentale attraverso uno o più delegati, che non appartengano agli organi di amministrazione o di controllo dell’ente o ricoprono cariche pubbliche o incarichi elettivi o siano dirigenti sindacali o comunque designati dalle Organizzazioni sindacali o comunque trovarsi in altre situazioni che possono determinare conflitto di interessi.

A.2 TRATTAMENTO ECONOMICO DEL PERSONALE

1. gli Enti strumentali costituiscono il budget per area direttiva per l’anno 2020 sulla base delle indicazioni impartite dal Dipartimento provinciale competente in materia di personale;
2. gli enti strumentali possono procedere con l’attivazione e/o lo svolgimento delle procedure di progressione verticale oggetto dell’articolo 16 della l.p. n. 18/2017 già previste nel piano dei fabbisogni e approvate con deliberazione giuntale, nei limiti delle risorse specificatamente stanziate dalla Provincia;
3. gli enti garantiranno che nell’ambito delle procedure interne di valutazione della dirigenza sia adeguatamente valorizzato l’aspetto relativo alla verifica del rispetto delle direttive impartite dalla Giunta provinciale anche con riferimento agli obblighi dettati dalle norme sulla trasparenza e la prevenzione della corruzione, con conseguente significativo impatto sulla quantificazione della retribuzione variabile connessa ai risultati.

B DISPOSIZIONI IN MATERIA DI COLLABORAZIONI ART. 39 DUODECIES L.P. N. 23/1990

La spesa per collaborazioni dell’anno 2020 dovrà essere non superiore a quella dell’anno 2019. Nel raffronto si dovrà tenere conto di quanto segue:

- la spesa per le collaborazioni deve corrispondentemente ridursi a fronte di esternalizzazione dei servizi. Inoltre, la scelta del contratto applicabile in caso di esternalizzazione di servizi dovrà avvenire in accordo con il Dipartimento competente in materia di personale;
- per contratti di collaborazione stipulati per la realizzazione di interventi di ricerca o per progetti legati all’attività istituzionale dell’Ente, cofinanziati per almeno il 65% da soggetti esterni alla Provincia autonoma di Trento, dal confronto della spesa va esclusa la parte di spesa in cofinanziamento. Per dette tipologie di collaborazione cofinanziate, se compatibile con il rispetto della normativa vigente in merito, in deroga a quanto previsto dalla propria deliberazione n. 2986/2010, il limite massimo tempo-incarichi in capo allo stesso soggetto potrà essere superiore a 1095 giorni. Ogni contratto di collaborazione dovrà essere stipulato su un unico progetto e dovrà contenere specifica clausola di non prorogabilità oltre il progetto o il limite di durata

massimo stabilito dalle norme di legge in caso di progetti pluriennali oltre detto limite;

- l’Agenzia del Lavoro e il Servizio Statistica sono autorizzati a utilizzare prestazioni di collaborazione nei limiti di spesa definiti nel programma di attività sottoposto ad approvazione da parte della Giunta provinciale.

C. LIMITI SULLA SPESA DI PERSONALE E PER COLLABORAZIONE

1. complessivamente, per l’anno 2020, la spesa di personale, inclusa quella afferente le collaborazioni di cui all’art. 39 duodecies della l.p. n. 23/1990, non può essere superiore alla corrispondente spesa dell’anno 2019.

Dal raffronto vanno esclusi i maggiori oneri connessi alle stabilizzazioni e alle nuove assunzioni di personale autorizzate dalla Provincia, la spesa connessa al rinnovo dei contratti collettivi provinciali di lavoro. Nel caso di esternalizzazioni dai dati dell’anno precedente va esclusa la spesa delle collaborazioni oggetto di esternalizzazione;

2. la spesa per lavoro straordinario e viaggi di missione dell’anno 2020 non potrà essere superiore a quella del 2019. Nel rispetto del valore massimo di spesa complessiva di cui al punto 1., il limite di spesa per lavoro straordinario o viaggi di missione potrà essere superato solo ed esclusivamente per la maggiore spesa necessaria al rispetto dei livelli di servizio; i dirigenti/direttori responsabili danno puntuale motivazione dell’eventuale supero di spesa. Il sostenimento delle spese di missione deve inoltre uniformarsi ai principi di economicità e di essenzialità: a tal fine gli enti provvedono al contenimento delle spese adottando le opportune modalità di spesa (voli low cost – convenzioni alberghiere – riconoscimento di vitto e alloggio secondo criterio di sobrietà, ecc.).

PARTE II – DIRETTIVE AGLI ENTI STRUMENTALI A CARATTERE PRIVATISTICO DELLA PROVINCIA IN MATERIA DI PERSONALE

In questa Parte II per enti strumentali si intendono i soggetti di cui alle lettere b) e c) dell'articolo 33, comma 1, della legge provinciale n. 3 del 2006.

A DISPOSIZIONI IN MATERIA DI PERSONALE DEGLI ENTI STRUMENTALI A CARATTERE PRIVATISTICO ESCLUSE LE FONDAZIONI DI RICERCA PER L'ANNO 2020.

A.1 ASSUNZIONI DI PERSONALE

Le assunzioni degli enti strumentali a carattere privatistico della Provincia escluse le fondazioni di ricerca, saranno autorizzate, previa verifica da parte del Dipartimento provinciale competente in materia di personale della possibilità di ricoprire il posto ricercato con procedure di mobilità con la Provincia stessa o con altri enti strumentali provinciali, d'intesa tra la Direzione generale della Provincia e il Dipartimento provinciale competente in materia di personale e acquisito il motivato parere positivo delle strutture provinciali di afferenza dei medesimi enti strumentali.

Le assunzioni potranno essere autorizzate, secondo le modalità sopra indicate, per le seguenti finalità:

1. assunzioni di personale dipendente a tempo indeterminato esclusivamente nei seguenti casi:

- per le assunzioni obbligatorie previste dalla legge 12 marzo 1999, n. 68 (Norme per il diritto al lavoro dei disabili);
- per posizioni collegate a nuove attività caratteristiche o al consolidamento delle stesse, non di carattere temporaneo o straordinario;

Dette tipologie di assunzione sono autorizzabili nel limite di spesa di un quinto della spesa complessiva del personale cessato l'anno precedente di tutti gli enti strumentali a carattere privatistico della Provincia (escluse le fondazioni di ricerca), secondo la procedura e le modalità di seguito esplicate:

- entro il mese di gennaio dell'anno 2020 gli enti comunicheranno al dipartimento provinciale competente in materia di personale la spesa teorica annua relativa al trattamento economico fondamentale del personale dipendente dagli enti con contratto di lavoro a tempo indeterminato cessato l'anno precedente;
- il dipartimento competente in materia di personale costituirà il fondo virtuale, pari al quinto della spesa complessiva di cui al precedente punto, da utilizzarsi per le autorizzazioni alle assunzioni di tutti gli enti strumentali a carattere privatistico escluse le fondazioni di ricerca;

- entro il mese di febbraio 2020 gli enti comunicheranno al dipartimento provinciale competente in materia di personale le eventuali esigenze di personale dipendente a tempo indeterminato, dandone dettagliata motivazione;
- le priorità delle assunzioni da potersi effettuare utilizzando il fondo in parola verranno stabilite d'intesa tra la Direzione generale e il Dipartimento provinciale in materia di personale, alla luce anche dei pareri motivati espressi delle strutture provinciali di afferenza dei medesimi enti strumentali.

I criteri e le modalità potranno essere rivisti con successivo provvedimento che potrà essere adottato ad avvenuta conclusione del processo legato al contratto unico di primo livello previsto dal comma 8 bis dell'articolo 58 della legge sul personale della Provincia.

Dalla procedura di cui sopra è esclusa la società Trentino Trasporti S.p.A.. Per detta società, permanendo la necessaria autorizzazione indicata nelle premesse, le assunzioni di personale di guida gomma e di personale impiegatizio ed operaio gomma potranno essere autorizzate nel limite del rispetto dei criteri standard di sede nazionale, mentre le assunzioni per le restanti categorie di personale (ferrovia Trento Malé, Funivia Trento Sardagna, ferrovia Valsugana e restante personale operaio e impiegatizio compreso il personale operatore di torre) potranno essere autorizzate nel limite del rispetto della dotazione organica attuali.

2. **assunzione di personale dipendente a tempo determinato** esclusivamente nei seguenti casi:
 - per la sostituzione di personale a tempo indeterminato assente solo a condizione che vi sia invarianza di costo a carico dell'Ente;
 - per posizioni rese necessarie per attività caratteristiche; per attività di carattere straordinario o temporaneo o nelle more della selezione di personale a tempo indeterminato o per la sostituzione di personale cessato;
3. non possono essere previste posizioni dirigenziali ulteriori rispetto alla situazione esistente; nel caso di sostituzione di posizioni dirigenziali per cessazione del rapporto di lavoro, la relativa procedura deve essere autorizzata secondo le modalità indicate nelle premesse; in particolare andrà verificata la disponibilità di figure potenzialmente idonee nell'ambito della Provincia e dei suoi enti strumentali.

A.2 TRATTAMENTO ECONOMICO DEL PERSONALE

1. Gli enti strumentali a carattere privatistico della Provincia non possono procedere al rinnovo degli accordi aziendali e/o alla sottoscrizione di nuovi accordi aziendali, ad eccezione di quanto previsto nei successivi punti 2) e 3), con congelamento delle integrazioni economiche;
2. ferma restando l'applicazione dei contratti collettivi nazionali attualmente vigenti, gli enti strumentali firmatari di contratti collettivi di diverso livello devono procedere, entro 3 mesi dalla relativa data di scadenza immediatamente successiva a quella di entrata in

vigore delle presenti direttive, previo eventuale recesso, ad adeguarli alle disposizioni che stabiliscono a carico della Provincia obblighi di contenimento degli oneri contrattuali e delle altre voci di natura retributiva o indennitaria;

3. nei contratti di cui al punto n. 2) gli enti possono riconoscere al proprio personale, compreso quello con la qualifica di Dirigente e Quadro, retribuzioni incentivanti analoghe al Foreg/premio di risultato della Provincia. In tal senso gli enti costituiscono un budget di spesa pari a quanto già liquidato o da liquidarsi di competenza dell'anno 2019;
4. per il personale provinciale messo a disposizione, l'attribuzione del Foreg obiettivi generali viene effettuata direttamente dalla Provincia; il budget da destinare al riconoscimento di eventuali quote legate ad obiettivi specifici andrà calcolato secondo le indicazioni fornite dal Dipartimento provinciale competente in materia di personale;
5. è vietata la corresponsione di ulteriori compensi incentivanti rispetto a quelli dei punti 3 e 4 comunque denominati non previsti dalla contrattazione collettiva. Inoltre gli enti strumentali non possono procedere all'espletamento di progressioni di carriera, sia in senso verticale che orizzontale, né all'attribuzione di miglioramenti economici, a qualunque titolo, al personale alle loro dipendenze;
6. gli enti strumentali devono rispettare i limiti massimi stabiliti con deliberazione della Giunta provinciale n. 2640/2010 per la retribuzione complessiva della dirigenza. Resta ferma in ogni caso l'applicazione di eventuali limiti diversi definiti dalla Giunta provinciale in attuazione dell'articolo 7 della l.p. n. 19/2016;
7. gli enti strumentali garantiranno che nell'ambito delle procedure interne di valutazione della dirigenza sia adeguatamente valorizzato l'aspetto relativo alla verifica del rispetto delle direttive impartite dalla Giunta provinciale anche con riferimento agli obblighi dettati dalle norme sulla trasparenza e la prevenzione della corruzione, con conseguente significativo impatto sulla quantificazione della retribuzione variabile connessa ai risultati;
8. il riconoscimento di eventuali integrazioni alla retribuzione di risultato di dirigenti provinciali messi a disposizione è subordinato al parere del Dipartimento provinciale competente in materia di personale e della Direzione generale della Provincia.

A.3 DISPOSIZIONI IN MATERIA DI COLLABORAZIONI ART. 39 DUODECIES L.P. N. 23/1990

La spesa per collaborazioni dell'anno 2020 non potrà superare quella dell'anno 2019. Per contratti di collaborazione o di esternalizzazione di servizi sostitutivi di contratti di collaborazione stipulati per la realizzazione di interventi di ricerca cofinanziati per almeno il 65% da soggetti esterni alla Provincia autonoma di Trento, dal confronto della spesa va esclusa la parte di spesa in cofinanziamento.

TSM e Fondazione Demarchi sono autorizzate a derogare ai limiti sopra indicati solo ed esclusivamente per le collaborazioni relative all'attività caratteristica collegata alla docenza dei corsi di formazione.

A.4 LIMITI SULLA SPESA DI PERSONALE E PER COLLABORAZIONI

1. la spesa per lavoro straordinario e viaggi di missione per l'anno 2020 non potrà superare quella del 2019. Il predetto limite può essere superato solo ed esclusivamente per la maggiore spesa necessaria al rispetto dei livelli e delle condizioni di servizio; nella relazione sulla gestione gli amministratori danno puntuale motivazione dell'eventuale supero di spesa. Il sostenimento delle spese di missione deve inoltre uniformarsi ai principi di economicità e di essenzialità: a tal fine gli enti provvedono al contenimento delle spese adottando le opportune modalità di spesa (voli low cost – convenzioni alberghiere – riconoscimento di vitto e alloggio secondo criterio di sobrietà, ecc.). Per i rimborsi delle spese di missione all'interno del comune sede di servizio gli Enti strumentali si uniformano alle direttive impartite dalla Provincia ai propri dipendenti;
2. per l'anno 2020, la spesa per il personale complessiva (tempo indeterminato, determinato e collaborazioni art. 39 duodecies l.p. n. 23/1990) non può essere superiore alla corrispondente spesa dell'anno 2019.

Dal raffronto vanno esclusi:

- i maggiori oneri connessi alle assunzioni di personale autorizzate dal Dipartimento provinciale competente in materia di personale;
- la maggiore spesa derivante dall'applicazione dei rinnovi dei contratti collettivi nazionali, limitatamente alla parte tabellare e per quanto non assorbibile;
- la spesa relativa al personale che transita da un altro ente strumentale provinciale, autorizzate dal Dipartimento provinciale competente in materia di personale;
- la spesa per eventuali corsi di formazione specificatamente destinati alla riqualificazione del personale nel caso di transito da un ente strumentale a carattere privatistico all'altro o di modifiche connesse all'attuazione del piano di riorganizzazione delle società provinciali, se e nei limiti autorizzati dal Dipartimento provinciale competente in materia di personale;
- le deroghe sulle collaborazioni previste al precedente punto A.3.

A.5 DISPOSIZIONI FINALI

Le società controllate direttamente dalla Provincia adottano indirizzi nei confronti delle proprie società controllate, affinché le stesse si conformino alle presenti direttive, in quanto applicabili e compatibili, rapportandosi direttamente con le medesime.

Sono escluse dall'obbligo del rispetto delle presenti direttive, anche in funzione dei processi di dismissione in atto, le società controllate direttamente e indirettamente dalla Provincia che operano sul mercato e non percepiscono, né in via diretta né in via indiretta attraverso le società controllanti, finanziamenti provinciali,. Resta fermo che dette società dovranno uniformare la propria gestione a criteri di sobrietà ed essenzialità.

B. DISPOSIZIONI IN MATERIA DI PERSONALE DELLE FONDAZIONI DI RICERCA

Le presenti direttive rispondono all'esigenza di garantire, da un lato la giusta autonomia alle fondazioni nella gestione del personale e dall'altro la compatibilità con la necessità di un sempre maggiore contenimento della spesa di personale, attuabile anche grazie al percorso che la Provincia ha intrapreso nei confronti di tutti gli enti strumentali a carattere privatistico e volto ad addivenire ad una reale omogeneizzazione della gestione e del trattamento economico del personale che lavora all'interno del sistema provinciale.

Premesso quanto sopra, per l'anno 2020, la Fondazione Edmund Mach (FEM) e la Fondazione Bruno Kessler (FBK) si atterranno alle seguenti disposizioni:

1. al fine di perseguire la razionalizzazione delle risorse umane impegnate nelle attività amministrative e di supporto, le Fondazioni devono attuare il piano che prevede la condivisione della gestione delle funzioni comuni gestendo le attività esclusivamente con personale già alle proprie dipendenze;
2. le fondazioni devono procedere all'aggiornamento del contratto collettivo provinciale di lavoro di riferimento, valorizzando APRaN per il supporto tecnico, al fine di dare applicazione ai principi contenuti al comma 8 bis dell'articolo 58 della l.p. n. 7/1997;
3. relativamente alla Fondazione Edmund Mach, il costo per il personale a tempo indeterminato o tenure – track iscritto nel bilancio della Fondazione deve essere pari al massimo all'80% dello stanziamento sul bilancio provinciale per l'Accordo di programma per l'anno di riferimento. Raggiunta detta incidenza di spesa, la Fondazione non può effettuare alcuna assunzione a tempo indeterminato, nemmeno se finanziata con entrate proprie. Dai calcoli viene esclusa l'attività del Centro Istruzione e Formazione. Nell'effettuare i calcoli si tiene conto anche del costo del personale provinciale messo a disposizione delle Fondazioni.

Relativamente alla Fondazione Bruno Kessler, il costo per il personale a tempo indeterminato o tenure – track iscritto nel bilancio della Fondazione deve essere pari al massimo al 75% dello stanziamento sul bilancio provinciale per l'Accordo di programma per l'anno di riferimento. Nell'effettuare i calcoli si tiene conto anche del costo del personale provinciale messo a disposizione delle Fondazioni. La Fondazione può inoltre procedere ad effettuare assunzioni a tempo indeterminato o tenure track o ad effettuare progressioni di carriera o double affiliation, nella misura del 10% della media dell'ultimo triennio (2016-2018) delle entrate proprie non derivanti da finanziamento provinciale. Nel verificare la disponibilità del 10% appena indicata si tiene conto delle assunzioni già effettuate o che si stanno concretizzando per effetto di quanto previsto dalla deliberazione n. 747/2019; ciò comporta che il 10% a disposizione dell'anno 2020 è da considerarsi in parte già utilizzato per effetto delle assunzioni conseguenti a quanto disposto con la citata deliberazione n. 747/2019. Raggiunti le incidenze di spesa indicate, la Fondazione non potrà effettuare alcuna assunzione a tempo indeterminato, nemmeno se finanziata con entrate proprie.

Per spesa del personale si intende tutta la spesa comprensiva di tutte le voci per stipendi, indennità, premi, altre voci di natura retributiva o indennitaria, erogate al personale dipendente e/o collaboratore delle fondazioni e della Provincia messo a disposizione, oneri,

contributi e accantonamenti relativi, con esclusione delle spese per missioni e della spesa per le assunzioni obbligatorie ai sensi della L. 68/99.

Rientrano nelle spese di personale anche gli eventuali accantonamenti iscritti a bilancio per contenziosi sul lavoro.

Dallo stanziamento per l'Accordo di programma si escludono le eventuali quote destinate ad altri soggetti controllati dalle fondazioni, la quota destinata a finanziare il Centro di Formazione della Fondazione E. Mach, le quote destinate alla premialità dell'ente e quelle destinate ad investimenti edilizi.

Nella spesa per il personale e nello stanziamento per Accordo di programma non vengono considerati i costi relativi al rinnovo contrattuale del personale della Provincia autonoma di Trento messo a disposizione delle Fondazioni, per gli importi coperti da specifici finanziamenti provinciali aggiuntivi.

In caso di aumento delle risorse stanziate sul bilancio provinciale per l'Accordo di programma, rispetto a quelle autorizzate sul bilancio di previsione iniziale della Provincia, il volume massimo della spesa di personale non potrà comunque risultare superiore a quello calcolato applicando le predette percentuali agli stanziamenti previsti sul bilancio di previsione iniziale della Provincia.

4. ciascun anno, in sede di approvazione del bilancio di previsione e consuntivo, le fondazioni verificano il rispetto dei limiti del punto 3);
5. se i limiti di cui al precedente punto 4) risultano rispettati, ciascun anno, in sede di approvazione del bilancio di previsione, la Fondazione stabilisce il numero massimo di punti organico utilizzabili per operazioni sul personale nei tre anni successivi, procedendo come di seguito descritto. Per effettuare la programmazione annuale e triennale la fondazione: applica all'importo del finanziamento dell'Accordo di programma di ciascun anno, calcolato secondo i criteri previsti al punto 3), la percentuale di cui al medesimo punto 3), ottenendo così la spesa massima di personale a tempo indeterminato prevista per ciascun anno; converte la spesa massima appena calcolata in Punti Organico Equivalente (POE) sulla base della seguente tabella; verifica quanti POE risultano utilizzabili per operazioni sul personale per ogni anno del triennio effettuando la differenza tra i Poe massimi calcolati e i Poe a consuntivo dell'anno precedente.

Il valore di riferimento di 1 POE è 139.000,00 Euro.

RICERCA E VALORIZZAZIONE DELLA RICERCA			AMMINISTRAZIONE E SERVIZI DI SUPPORTO		
livello	POE	Livello contrattuale	livello	POE	Livello contrattuale
1^	1	Dir., R1, T1	1^	1	Dir., R1, T1
2^	0,72	R2, T2, QUADRI, REDATTORI	2^	0,72	QUADRI, REDATTORI
3^	0,61	R3, T3	3^	0,61	R3, T3
4^	0,41	R4, T4, A2	4^	0,41	R4, T4, A2
5^	0,27	A3, A4, A5	5^	0,27	A3, A4, A5

Gli operai e gli impiegati agricoli della FEM sono equiparati ai livelli contrattuali A3, A4, A5.

La Provincia si riserva di adeguare i dati di POE sopraesposti se ne ravvisasse la necessità;

6. nell'ottica di mantenere un adeguato equilibrio nella pianta organica, le politiche del personale delle Fondazioni devono essere volte a stabilire a tendere un'adeguata composizione della pianta organica dei ricercatori. A tal fine la percentuale complessiva di R3 e R4 deve puntare ad essere almeno il 55% dell'organico dei ricercatori, la percentuale di R2 fino al 30% e la percentuale di R1 fino al 15% ;
7. all'interno dei POE di cui al punto 5) e tendendo all'equilibrio della pianta organica di cui al punto 6), è facoltà delle Fondazioni procedere a nuove assunzioni a tempo indeterminato, a incentivazione del personale già in servizio o a progressioni orizzontali o verticali di carriera, a condizione che queste ultime siano frutto dell'espletamento di concorso/selezione pubblica aperta, anche con riserva di posti per il personale interno purché non superiore al 50% e con una valutazione dei titoli professionali e di esperienza che, in termini di punteggio, non incidano per più del 30% della valutazione complessiva.
8. per il personale afferente al Centro Istruzione e Formazione della FEM la consistenza del personale dovrà rispettare gli analoghi criteri previsti per le scuole a carattere statale e provinciale;
9. la costituzione di nuove posizioni dirigenziali o la copertura di posizioni dirigenziali vacanti deve essere autorizzata dal Dipartimento provinciale competente in materia di personale, che provvederà alla verifica della disponibilità di figure potenzialmente idonee nell'ambito della Provincia e dei suoi enti strumentali. Inoltre le fondazioni devono rispettare i limiti massimi stabiliti con deliberazione della Giunta provinciale n. 2640 del 19 novembre 2010 per la retribuzione complessiva della dirigenza;
10. le Fondazioni garantiranno che nell'ambito delle procedure interne di valutazione della dirigenza sia adeguatamente valorizzato l'aspetto relativo alla verifica del rispetto delle direttive impartite dalla Giunta provinciale anche con riferimento agli obblighi dettati dalle norme sulla trasparenza e la prevenzione della corruzione, con conseguente significativo impatto sulla quantificazione della retribuzione variabile connessa ai risultati;
11. il reclutamento del personale dipendente diverso da quello ricercatore e tecnologo dovrà avvenire secondo la procedura prevista al punto C;
12. il reclutamento del personale ricercatore e tecnologo dovrà avvenire nel rispetto dei principi costituzionali di pubblicità, trasparenza ed imparzialità;
13. resta ferma l'applicazione delle disposizioni provinciali vigenti per quanto riguarda le modalità di assunzione/reclutamento del personale e degli obblighi di trasparenza in materia;
14. nel caso di assunzioni pluri-Fondazione o congiunte tra ateneo e Fondazione (double-appointment) ciascuna Fondazione imputa ai costi del personale la sola quota di competenza;
15. le fondazioni estendono l'obbligo del rispetto delle presenti direttive alle società/enti/istituzioni da loro controllate o partecipate che percepiscono, direttamente o indirettamente attraverso le fondazioni stesse, finanziamenti provinciali e che svolgono in via prevalente attività di ricerca. A tal fine, fermo restando la responsabilità degli amministratori di detti soggetti in ordine al rispetto delle direttive, è demandato ai Collegi sindacali il monitoraggio e la verifica circa il rispetto delle stesse. Nella relazione al bilancio (sia previsionale sia consuntivo) il Collegio sindacale dei rispettivi soggetti deve dare evidenza del rispetto delle presenti direttive;
16. nel caso di accorpamenti delle società/enti/istituzioni di cui al punto precedente, è responsabilità della fondazione verificare il rispetto del mantenimento del vincolo di cui al punto 3) ed eventualmente avviare in via preventiva processi di razionalizzazione delle attività dei soggetti da incorporare.

C RECLUTAMENTO DEL PERSONALE DA PARTE DEGLI ENTI STRUMENTALI A CARATTERE PRIVATISTICO DELLA PROVINCIA ESCLUSO IL PERSONALE RICERCATORE E TECNOLOGO DELLE FONDAZIONI DELLA RICERCA

Con riferimento alle modalità di assunzione/reclutamento del personale e agli obblighi di trasparenza in materia, gli enti applicano le disposizioni provinciali vigenti.

C.1 RECLUTAMENTO DI PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO

Fermo restando il rispetto di quanto indicato nei precedenti punti e la preventiva autorizzazione del Dipartimento provinciale competente in materia di personale per tutte le assunzioni a tempo indeterminato, gli enti strumentali a carattere privatistico devono adeguare il proprio ordinamento sul reclutamento del personale ed i comportamenti operativi secondo quanto di seguito previsto:

- a) preventiva verifica con il dipartimento provinciale competente in materia di personale della possibilità di coprire il posto “vacante” con personale professionalmente equivalente già alle dipendenze della Provincia o di enti facenti parte del sistema pubblico provinciale come delineato dall’articolo 33 della legge provinciale n. 3/2006, mediante l’istituto della messa a disposizione;
- b) qualora non sia possibile coprire il posto a seguito della verifica di cui al precedente punto a) l’Ente strumentale procederà alla pubblicazione di un avviso di ricerca di personale del quale dovrà esserne data adeguata pubblicità mediante pubblicazione sul sito istituzionale dell’ente, sul sito della Provincia autonoma di Trento e su quello dell’Agenzia del lavoro, con un preavviso di almeno 20 giorni e con la specifica indicazione dei requisiti richiesti e delle modalità di selezione;
- c) relativamente alle predette modalità di ricerca del personale si stabilisce che:
 - la selezione del personale avverrà a cura di apposita commissione o di soggetto esterno specializzato. Della commissione, formata esclusivamente da esperti interni o esterni non possono far parte soggetti appartenenti agli organi di amministrazione o di controllo dell’ente, soggetti che ricoprono cariche pubbliche o incarichi elettivi, che siano dirigenti sindacali o comunque designati dalle Organizzazioni sindacali o comunque trovarsi in altre situazioni che possono determinare conflitto di interessi;
 - delle operazioni relative alla procedura di selezione, anche effettuate avvalendosi di soggetti esterni specializzati, dovrà essere redatto apposito verbale dal quale dovranno emergere i criteri di valutazione dei curricula e delle prove di esame. Su espressa richiesta delle persone candidate dovrà essere dato conto dei risultati della selezione.

C.2 RECLUTAMENTO DI PERSONALE A TEMPO DETERMINATO

Nel pieno rispetto della normativa in materia, fermo restando il rispetto di quanto indicato nei precedenti punti e la preventiva autorizzazione del Dipartimento provinciale competente in materia di personale quando prevista, il reclutamento del personale a tempo determinato degli enti strumentali a carattere privatistico dovrà avvenire secondo la seguente procedura:

- attingere prioritariamente alle graduatorie vigenti per la figura professionale/mansioni di riferimento alle graduatorie di concorso/selezione per assunzioni a tempo indeterminato o, in subordine, a tempo determinato, vigenti

- presso la Provincia o i suoi enti strumentali pubblici, anche prescindendo dall'ordine di graduatoria qualora siano richieste mansioni particolari che richiedano specifica formazione e/o esperienza professionale. L'instaurazione di un rapporto di lavoro con gli enti comporta la rinuncia alla chiamata presso la Provincia per la durata del rapporto di lavoro già instaurato;
- se non vi sono graduatorie vigenti, è fatto obbligo di indire specifiche selezioni secondo principi di pubblicità, trasparenza e imparzialità e la procedura indicata al precedente punto C.1, salvo il ricorso alla somministrazione di lavoro.